

Legge regionale 13 settembre 1995 , n. 38 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.

CAPO II

Indennità di fine mandato e assegno vitalizio

Art. 6

(Indennità di fine mandato)(4)

- 1.** Ai consiglieri regionali che non vengano rieletti o che non si ripresentino candidati spetta, quale parte integrante del trattamento indennitario, l'indennità di fine mandato di cui alla lettera c) dell'articolo 1.
- 2.** La stessa indennità spetta altresì ai consiglieri che cessino dalla carica nel corso della legislatura. Non spetta in caso di annullamento dell'elezione.
- 3.** In caso di morte durante l'esercizio del mandato l'indennità spetta agli eredi del consigliere.
- 4.** L'indennità di fine mandato è pari all'importo dell'indennità di presenza mensile lorda vigente alla data della cessazione del consigliere regionale, moltiplicata per ogni anno di esercizio del mandato per un massimo di dieci anni; la frazione di anno va computata in dodicesimi, calcolandosi come mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni.

(1)(2)(3)

Note:

1 Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 13, L. R. 1/2007

2 Parole sostituite al comma 4 da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 . La modifica apportata trova applicazione nei tempi e con le modalità indicate agli articoli 44 e 46 della medesima L.R. 10/2013.

3 Parole aggiunte al comma 4 da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 . La modifica apportata trova applicazione nei tempi e con le modalità indicate agli articoli

44 e 46 della medesima L.R. 10/2013.

4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 3, L. R. 3/2014

Art. 6 bis

(Anticipo dell'indennità di fine mandato)(1)(2)

1. I consiglieri regionali che abbiano già esercitato il mandato per otto anni possono chiedere la corresponsione di un anticipo dell'indennità di fine mandato in misura non superiore al 50 per cento rispetto al trattamento di cui avrebbero diritto in caso di cessazione dal mandato l'ultimo giorno del mese precedente quello di effettuazione della richiesta. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta. Al termine del mandato consiliare, l'ammontare dell'anticipo è detratto dall'indennità di fine mandato calcolata ai sensi dell'articolo 6.

(3)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 8, comma 15, L. R. 1/2007

2 Parole soppresse al da art. 29, comma 1, L. R. 10/2013 . La modifica apportata trova applicazione nei tempi e con le modalità indicate agli articoli 44 e 46 della medesima L.R. 10/2013.

3 Parole soppresse al comma 1 da art. 11, comma 5, lettera a), L. R. 14/2023

Art. 7

(Assegno vitalizio)(2)(3)(5)(6)(7)(8)

1. Ai consiglieri regionali cessati dal mandato, che abbiano compiuto sessanta anni di età e che abbiano corrisposto i contributi di cui all'articolo 3 per un periodo di almeno cinque anni, spetta, quale parte integrante del trattamento indennitario, l'assegno vitalizio di cui alla lettera d) dell'articolo 1.

2. Ai fini del computo del periodo di mandato eccedente il quinquennio minimo di contribuzione, la frazione di anno superiore a sei mesi si considera come anno intero,

quella inferiore non viene considerata.

3. La corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, per un massimo di cinque anni, su richiesta del consigliere che abbia versato i contributi, anche volontari, per almeno nove anni sei mesi e un giorno. In tal caso l'assegno è ridotto proporzionalmente nella misura del cinque per cento del suo ammontare per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantesimo anno di età.

(1)

3 bis. È altresì consentita la corresponsione anticipata dell'assegno vitalizio, per un massimo di undici mesi, su richiesta del consigliere che abbia versato i contributi, anche volontari, per almeno nove anni, sei mesi e un giorno; in tal caso l'assegno è ridotto nella misura dello 0,42 per cento del suo ammontare per ogni mese di anticipazione rispetto al sessantesimo anno di età.

(4)

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai consiglieri regionali che saranno eletti per la prima volta nelle legislature successive a quella in cui entra in vigore la presente legge. Per i consiglieri in carica o cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad essere applicata la previgente disciplina.

Note:

1 Parole sostituite al comma 3 da art. 13, comma 4, L. R. 24/2009

2 Per la disciplina dell'istituto dell'assegno vitalizio a decorrere dalla XI legislatura, si veda quanto disposto dall'art. 17, commi da 1 a 6, della L.R. 18/2011

3 Per la disciplina dell'istituto dell'assegno vitalizio a decorrere dalla XI legislatura, si veda quanto disposto dall'art. 11, commi da 7 a 39, della L.R. 27/2012.

4 Comma 3 bis aggiunto da art. 11, comma 41, lettera a), L. R. 27/2012

5 Le indicazioni relative alle disposizioni di cui all'art. 11, commi da 7 a 39, L.R. 27/2012 vengono meno per effetto delle abrogazioni disposte dalla L.R. 10/2013.

6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 2/2015 , a decorrere

dall' 1 marzo 2015, come stabilito all'art. 12 della medesima L.R. 2/2015.

7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 2/2015

8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 2/2015

Art. 7 bis

(riconoscimento anzianità contributiva) (1)

1. Il consigliere regionale che abbia contemporaneamente ricoperto la carica di assessore regionale può richiedere il riconoscimento dell'anzianità contributiva maturata in qualità di assessore ai fini del conseguimento del diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 7.

2. La richiesta deve essere presentata per iscritto al Presidente del Consiglio regionale entro novanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della carica di assessore.

3. Qualora il consigliere regionale abbia ottenuto la restituzione dei contributi versati per il periodo di carica di assessore regionale e si sia avvalso della facoltà prevista al comma 1, deve provvedere al versamento dei contributi medesimi al Consiglio regionale in unica soluzione entro trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza a pena di decadenza.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 14, comma 76, L. R. 22/2010

Art. 8

(Misura dell'assegno vitalizio)

1. L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in misura percentuale sull'importo lordo della indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, riferita al 1 gennaio 2011; detto importo è rivalutato annualmente in base all'indice medio del costo della vita accertato dall'ISTAT.

(1)(3)(4)

2. La misura massima dell'assegno è fissata al cinquantacinque per cento dell'importo individuato ai sensi del comma precedente e spetta dopo almeno venti anni di contribuzione.

(2)

3. La misura dell'assegno varia in relazione al numero di anni di contribuzione secondo l' allegata Tabella A.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 10, lettera a), L. R. 18/2011

2 Parole sostituite al comma 2 da art. 17, comma 10, lettera b), L. R. 18/2011

3 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 17, comma 13, L. R. 18/2011

4 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 10, comma 1, L. R. 3/2014

Art. 9

(Diritto all'assegno vitalizio in caso di inabilità del consigliere regionale)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, l'assegno vitalizio compete altresì ai consiglieri che durante l'esercizio del mandato siano divenuti inabili al lavoro in modo permanente e totale, sempre che cessino dal mandato e qualunque sia l'età, purché siano stati corrisposti i contributi per più di trenta mesi. In tal caso la quota dell'assegno è commisurata agli anni effettivi di contribuzione; la frazione di anno superiore a sei mesi si considera come anno intero, quella inferiore non viene considerata.

2. L'assegno spetta anche se l'inabilità, dovuta a cause verificatesi nel corso del mandato, insorga e sia provata dopo la cessazione del mandato stesso, ma entro il termine di cinque anni dalla sua cessazione.

3. Se, nonostante la dichiarazione di inabilità, il consigliere svolge un'attività continuativa di lavoro dipendente o autonomo, l'assegno vitalizio non spetta e, se già concesso, è sospeso. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio può far eseguire in merito

ogni accertamento ritenuto opportuno e richiedere all'interessato eventuali documentazioni giustificative.

4. La corresponsione dell'assegno può essere subordinata a verifiche sul permanere delle condizioni che ne hanno determinato la concessione.

Art. 10

(Accertamento dell'inabilità)

1. L'accertamento dell'inabilità è compiuto da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati di volta in volta dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e uno indicato dall'interessato.

2. Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

3. Costituiscono, in ogni caso, permanente inabilità a proficuo lavoro le lesioni o infermità rientranti in quelle previste dalle categorie I e II della tabella A annessa al DPR 30 dicembre 1981, n. 834 , concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.

4. Qualora sia dichiarata l'inabilità, l'assegno vitalizio compete dal giorno in cui è stata presentata la relativa domanda.

Art. 11

(Contributi volontari)

1. Il consigliere che abbia versato i contributi di cui all'articolo 3 per un periodo inferiore a cinque anni ma superiore a trenta mesi, ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio commisurato a cinque anni di contribuzione.

(1)(3)

2. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di cessazione del mandato. Il versamento deve avvenire in unica soluzione entro centottanta giorni dall'accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza, a pena di decadenza. L'ammontare è determinato con riferimento all'indennità di presenza vigente alla data del versamento.

3. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il consigliere dichiarato ineleggibile con provvedimento definitivo o dichiarato decaduto ai sensi dell'articolo 15, comma 4 quinquies della legge 19 maggio 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

4. Il consigliere che non si avvalga della facoltà prevista dal comma 1 ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del cento per cento, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.

5. Analogo diritto compete nel caso di versamenti dei contributi per un periodo inferiore a trenta mesi e nei casi in cui il consigliere sia stato dichiarato ineleggibile o decaduto.

(2)(4)

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti dei consiglieri già cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 12/2003 . Le modifiche apportate non si applicano nei confronti dei consiglieri già cessati dal mandato alla data del 5 maggio 2003, come previsto dall'art. 7, comma 2, della medesima legge.

2 Parole sostituite al comma 5 da art. 7, comma 1, L. R. 12/2003 . Le modifiche apportate non si applicano nei confronti dei consiglieri già cessati dal mandato alla data del 5 maggio 2003, come previsto dall'art. 7, comma 2, della medesima legge.

3 Comma 1 sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 13/2003

4 Comma 5 sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 13/2003

Art. 12

(Ricongiunzione)

- 1.** Il consigliere che non abbia esercitato il mandato per una intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione dei contributi ai sensi dell'articolo 11, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto, su domanda, a versare nuovamente i contributi, per il periodo di mandato svolto, nella misura corrispondente a quella vigente alla data del nuovo versamento.
- 2.** La domanda va presentata al Presidente del Consiglio regionale nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di inizio di corresponsione della indennità di presenza; il versamento dei contributi pregressi va fatto entro centottanta giorni dalla data di accoglimento della domanda, pena la decadenza.

Art. 13

(Decorrenza dell'assegno)

- 1.** L'assegno vitalizio spetta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere, cessato dal mandato, ha maturato il diritto all'assegno medesimo.
- 2.** L'assegno vitalizio viene corrisposto in mensilità posticipate.
- 3.** L'assegno vitalizio e la quota di assegno di cui all'articolo 16 vengono liquidati d'ufficio.

Art. 14

(Sospensione dell'assegno)

- 1.** Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio, di cui eventualmente già goda, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato, l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione, fermo restando il limite massimo di cui all'articolo 8.
- 2.** L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dello stesso

venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale ovvero venga nominato componente del Governo nazionale o assessore regionale; l'assegno è ripristinato dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione da tali mandati.

(1)

3. È obbligo del titolare dell'assegno comunicare al Presidente del Consiglio l'avvenuta elezione di cui al comma 2.

(2)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 1, L. R. 2/2015

2 Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 5, lettera b), L. R. 14/2023

Art. 15

(Adeguamento dell'assegno vitalizio)

1. La rivalutazione annuale prevista al comma 1 dell'articolo 8 determina, con la medesima decorrenza e sulla base delle percentuali previste dalla tabella A allegata alla presente legge, la variazione dell'ammontare dell'assegno vitalizio.

(1)

2. L'ammontare di detta variazione è accertato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 11, L. R. 18/2011

Art. 16

(Quota dell'assegno vitalizio)

1. Dopo la morte del consigliere, hanno diritto a conseguire una quota dell'assegno vitalizio, secondo quanto previsto dall'articolo 17:

a) il coniuge;

b) i figli fino al diciottesimo anno di età;

b bis) i figli fino al ventiseiesimo anno di età, purché a carico del consigliere al momento del decesso, se studenti di scuola media, professionale o studenti universitari, e qualora titolari di reddito inferiore a quello previsto per le persone fiscalmente a carico;

c)

(ABROGATA)

d) i figli inabili a proficuo lavoro in modo permanente ed assoluto.

(1)(2)(3)

2. Condizione indispensabile per il conseguimento della quota dell'assegno vitalizio è che il consigliere, al momento del decesso, abbia maturato il requisito di contribuzione prescritto per il diritto all'assegno, salvo quanto disposto dal comma 3.

3. Se il consigliere decede nel corso della legislatura, la quota dell'assegno spetta agli aventi causa purché il consigliere abbia versato contributi per più di trenta mesi. In tal caso la quota dell'assegno è commisurata agli anni effettivi di contribuzione; la frazione di anno superiore a sei mesi si considera come anno intero, quella inferiore non viene considerata.

Note:

1 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 5, comma 2, lettera a), L. R. 2/2015

2 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 5, comma 2, lettera b), L. R. 2/2015

3 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 6, comma 1, L. R. 8/2019

Art. 17

(Misura della quota dell'assegno)(1)(2)

1. La quota riferita all'assegno che sarebbe spettato al consigliere deceduto è attribuita ai soggetti di cui all'articolo 16, nella misura complessiva del sessanta per cento.

2. In caso di mancanza o di morte successiva del coniuge la quota dell'assegno è suddivisa in parti uguali tra i figli aventi i requisiti previsti all'articolo 16. Se uno di essi decede, o perde altrimenti il diritto, la quota dell'assegno viene ridistribuita tra gli altri figli aventi i requisiti previsti all'articolo 16.

(3)(4)(5)

3. Qualora uno dei beneficiari della quota entri a far parte del Consiglio regionale, del Parlamento nazionale, di quello europeo o di altro Consiglio regionale, il pagamento resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato ed è ripristinato alla cessazione di questo. Si applica il disposto del comma 3 dell'articolo 14.

4. La quota dell'assegno vitalizio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del consigliere.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 2/2015

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 2/2015

3 Parole soppresse al comma 2 da art. 5, comma 3, lettera a), L. R. 2/2015

4 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 3, lettera b), L. R. 2/2015

5 Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 3, lettera c), L. R. 2/2015

Art. 17 bis

(Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione)(1)

1. Qualora il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione), del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della interdizione stessa.

2. Il titolare dell'assegno vitalizio che sia condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare della quota dell'assegno vitalizio che sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione), del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.